



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMPARTIMENTO MARITTIMO CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N. 161/2009

Il Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna e Comandante del Porto di Ravenna;

VISTI la legge 14 luglio 1965 n. 963 "Disciplina della Pesca Marittima" ed il D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2004 con il quale è stata istituita nel Compartimento Marittimo di Ravenna la Zona di Tutela Biologica denominata "Area Fuori Ravenna";

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2006 con il quale è stata modificata l'area perimetrale della Zona di Tutela Biologica denominata "Area Fuori Ravenna";

VISTO il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009 che ha apportato nuove determinazioni per lo svolgimento dell'attività di pesca, sia professionale che sportiva e ricreativa, all'interno della Zona di Tutela Biologica denominata "Area Fuori Ravenna";

VISTO l'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 302/2009 del 6 aprile 2009 con il quale sono state recepite le definizioni di pesca sportiva e di pesca ricreativa;

VISTA la propria Ordinanza n. 31/98 del 11/096/1998 con la quale è stata disciplinata la Pesca Sportiva con nasse nel Compartimento Marittimo di Ravenna;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del precitato Decreto Ministeriale 22/01/2009 vieta all'interno della Zona di Tutela Biologica "Area Fuori Ravenna" lo svolgimento della pesca ricreativa e la pesca sportiva, consentendo solamente per la pesca sportiva l'uso di un massimo di 5 ami per pescatore;

CONSIDERATO che nell'area antistante la foce del fiume Reno a causa della presenza sul fondo marino di ordigni esplosivi è permanentemente interdetta l'attività di pesca sotto qualsiasi forma effettuata;

VISTE le Ordinanze periodiche emanate dall'Ufficio Circondariale di Ravenna e di Porto Garibaldi recante la limitazione, in maniera permanente, nonché temporanea durante l'effettuare durante dell'attività di navigazione, ancoraggio e pesca nella Zona di mare antistante la Foce fiume Reno;

VISTO la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti" (I.I. 3146) ed 2009;

RITENUTO necessario modificare la propria Ordinanza 31/98 precitata per individuare le zone di mare site nel Compartimento Marittimo di Ravenna in cui è vietata la pesca sportiva/ricreativa;

VISTO le Ordinanze n. 91/2009 del 14 luglio 2009 e la n. 93/2009 del 16 luglio 2009

VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2009 (pubblicato sulla G.U. 253 del 30/10/2009)

ORDINA

ARTICOLO 1

"Modalità"

- 1) L'articolo 1 della Ordinanza n. 31/98 datata 11 giugno 1998 di questa Capitaneria di Porto è così sostituito:
 - a) Nel Compartimento Marittimo di Ravenna, l'esercizio della pesca sportiva con "nasse" è consentita nella fascia di mare compresa tra i 500 ed i 1000 metri dalla costa, previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ravenna.
 - b) Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui al punto a) devono essere presentate **entro il termine perentorio del 10 marzo di ogni anno** e redatte secondo l'allegato fac-simile (Allegato 1).
 - c) Le istanze pervenute in data successiva a quella indicata al punto b) del presente articolo non saranno accolte.
- 2) Il punto 3 della lettera e) dell' articolo 3 della Ordinanza 31/98 datata 11 giugno 1998 di questa Capitaneria di Porto è così sostituito :
 - 3) sul gavitello segnalante le nasse deve essere applicato il talloncino plastificato che viene rilasciato unitamente all' Autorizzazione di cui all'articolo 1 punto a), mentre sull'unità utilizzata deve essere riprodotta la lettera "D" nonché il numero dell'autorizzazione".

ARTICOLO 2

"Aree di divieto pesca sportiva/ricreativa con nasse "

La lettera f) dell'articolo 3 della Ordinanza n. 31/98 datata 11 giugno 1998 di questa Capitaneria di Porto è così sostituito:

f) le nasse **NON** possono essere calate:

- a) nei bacini portuali e nella fascia di 200 metri dall'asse dell'imboccatura dei porti, per una distanza di un miglio dalla costa e nelle 3 (tre) zone di mare antistanti il Porto di Ravenna, individuate dalla sottoelencate coordinate, delimitanti il canale di atterraggio, il canale preferenziale di accesso/uscita ai / dal Porto e la zona di mare riservata alle operazioni di allibo:

PRIMA ZONA

- A) Lat 44° 29' 57" NORD – Long. 012° 18' 54" EST
- B) Lat 44° 29' 24" NORD – Long. 012° 18' 54" EST
- C) Lat 44° 30' 18" NORD – Long. 012° 20' 48" EST
- D) Lat 44° 29' 45" NORD – Long. 012° 20' 48" EST
- E) Lat 44° 30' 18" NORD – Long. 012° 24' 00" EST
- F) Lat 44° 29' 45" NORD – Long. 012° 24' 00" EST

SECONDA ZONA

- A) 44° 30' 18" NORD – 012° 24' 00" EST
(Coincidente con lo spigolo NE del canale di accesso al Porto di Ravenna)
- B) 44° 29' 11" NORD – 012° 30' 53" EST
(Coincidente con la Piattaforma fissa GARIBALDI B)
- C) 44° 29' 45" NORD – 012° 24' 00" EST
(Coincidente con lo spigolo SE del Canale di accesso al Porto di Ravenna)
- D) 44° 27' 00" NORD – 012° 31' 15" EST
(Coincidente con il Terminale AGIP 4 ex SAROM)

TERZA ZONA

- A) Lat 44° 31' 08" NORD – Long. 012° 24' 00" EST
- B) Lat 44° 31' 08" NORD – Long. 012° 26' 08" EST
- C) Lat 44° 30' 18" NORD – Long. 012° 24' 00" EST
- D) Lat 44° 30' 38" NORD – Long. 012° 26' 08" EST

- b) nell' area antistante la foce del fiume Reno (stralcio carta nautica in **Allegato 2**, che è parte integrante di questa Ordinanza), le cui coordinate sono di seguito riportate, in cui a causa della presenza sul fondo marino di ordigni esplosivi è permanentemente interdetta l' attività di pesca sotto qualsiasi forma effettuata:

- A) Lat 44° 33'.00" NORD – Long. 012° 17'.20" EST
- B) Lat 44° 31'.50" NORD – Long. 012° 22'.00" EST
- C) Lat 44° 39'.00" NORD – Long. 012° 15'.00" EST
- D) Lat 44° 43'.00" NORD – Long. 012° 22'.00" EST

ARTICOLO 3 **"Norma abrogativa"**

Le Ordinanze n. 91/2009 del 14 luglio 2009 e la n. 93/2009 del 16 luglio 2009, entrambe della Capitaneria di Porto di Ravenna, sono abrogate.

ARTICOLO 4 **"Sanzioni ed obblighi "**

- a) Chiunque non osservi la presente ordinanza sarà punito, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articolo 26 e 27 della legge 14/07/1965 n. 963 e successive modifiche;
- b) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .

10 DIC. 2009

Ravenna _____

E' copia fotostatica
conforme all'originale
C. C. (CP) *Adriano CARASSAI*

IL COMANDANTE
C.V.(CP) *Roberto RUFINI*

ALLA CAPITANERIA DI PORTO RAVENNA
- UFFICIO PESCA -
48100 - RAVENNA

Bollo
Euro 14,62

Il sottoscritto _____, nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in Via _____ n. _____,

proprietario di natante da diporto avente le seguenti caratteristiche:

Lunghezza mt. _____

Larghezza mt. _____

Numero _____

Colore _____

Materiale di costruzione _____

Denominato _____

Munito di:

☐ remi

☐ motore f.b./e.b. marca _____ modello _____
matricola _____ Hp. _____

CHIEDE

che mi venga rilasciata l'autorizzazione alla pesca sportiva con n.2 nasse.

Faccio inoltre presente che intendo esercitare la pesca sportiva prevalentemente nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, nella zona di fronte al bagno n. _____

località _____ e/o (Ristorante/Albergo)

_____ località _____

Ravenna, lì _____

Allego nr. 1 marca da 14,62 euro

CON OSSERVANZA

ALLEGATO 2

